
Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104**Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara.**

(Bollettino Ufficiale n. 78, parte prima, del 14.12.1995)

INDICE

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 1

1. La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 della R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale.
3. I regolamenti di cui al 1° comma sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario controllo di legittimità del competente organo regionale.
4. Il Comune adegua il proprio regolamento alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento.

*Art. 2**(1)**Abrogato.**Art. 3**(1)**Abrogato.*

Note

1. Articolo abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 70.